NOI LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE IMPERIALE D' AUSTRIA

PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Documenti granducali fra il 1847 ed il 1854

Il Granducato di Toscana fu eretto nel 1569 dalla Dinastia dei Medici e comprendeva quasi tutta la regione. Avvicinatosi alla Francia alla fine del 16° sec. e inseritosi nella più vasta politica europea, conobbe successivamente un lento declino che coincise con l'estinzione della dinastia medicea (1737). Assegnato a Francesco di Lorena (1708-1765) dopo la guerra di successione polacca, il Granducato, entrato in orbita asburgica, visse una intensa stagione di riforme economiche amministrative ed ecclesiastiche. Dopo alterne vicende in età rivoluzionaria e napoleonica, con la Restaurazione tornò agli Asburgo-Lorena, ma nel 1860 fu annesso, con un plebiscito, al Regno di Sardegna.

Per gentile concessione di

Antonio Bitti

Indice documenti:

14 agosto 1848 - Condizioni economiche Imprestito volontario
19 agosto 1848 - Lasciapassare doganale
1 dicembre 1847 - Guardia Civica problematiche religiose
24 novembre 1848 - Coscritti latitanti dal Servizio Militare
10 gennaio 1849 - Discorso di apertura delle Assemblee Legislative
25 marzo 1849 - Mobilizzazione della Guardia Nazionale Toscana
27 dicembre 1849 - Riforme nel Corpo d'Ingegneri d'Acque e Strade
24 maggio 1853 - Affrancazioni dei Livelli Opere Pie
4 luglio 1853 - Nuova legge sull'Arruolamento Militare
9 settembre 1853 - Soccorso per vicende atmosferiche
3 luglio 1854 - Circolare del Ministero dell'Interno ai Gonfalonieri
31 luglio 1854 - Disposizioni per una influenza arrivata dalla Francia
1854 - Cenni sul modo di preservarsi dal Cholera-Morbus
Tavola Genealogica della Famiglia Medici

N. 2590.

Illustrissimo Signore

Nell' interesse di Sudditi Toscani di culto Protestante è stata fatta presente la difficoltà di formare parte della Guardia Civica attiva coerentemente al prescritto dell' articolo 4 del Regolamento Organico, mentre dovendo nell' attualità del servizio prestarsi in unione ai Cattolici ad alcune dimostrazioni Religiose si ritiene violata la libertà di coscienza; e quindi nella veduta di torre l' asserta collisione fra il dovere di Cittadino, e l' altro derivante dal culto professato, è stata domandata la facoltà di essere da ciò dispensati.

Riflettendo per altro che la Religione Cattolica è la dominante nel Granducato, non è sembrato che potesse ammettersi una concessione privilegiata ed eccezionale derogatoria delle pratiche e costumanze prescritte per l' universalità dei Cittadini chiamati alla difesa dell' ordine pubblico, tanto più che l' adempire che facciano i non Cattolici in generale durante l' esercizio dell' ufficio di Guardia Civica alle suddette esteriorità di Religione, quantunque non consentite dal respettivo loro culto, non è cagione di violazione alla libertà della loro coscienza, subito che l' obbligo di sodisfarvi è una delle molte regole di disciplina, cui debbono necessariamente sottoporsi le Milizie Cittadine di qualunque Religione desse sieno.

Per altro è rimesso nelle facoltà dei Comandanti le respettive Compagnie delle Comunità dello Stato all' occasione di qualche festiva religiosa ricorrenza di dispensare i non Cattolici dal prendervi parte, ove ne sia fatta espressa individuale domanda.

In obbedienza agli ordini contenuti in un biglietto dell' I. e R. Segreteria di Stato del di 29. Novembre p. p. debbo render nota la sopra espressa disposizione ai Gonfalonieri delle Comunità del Granducato per loro notizia, e affinchè venga per il conveniente adempimento nelle relative contingenze comunicata ai Comandanti tutti le Compagnie della Guardia Civica.

Frattanto mi pregio di segnarmi con distinto ossequio

Di VS. Illustriss.

Dalla Soprintendenza generale alle Comunità ec.
Il 1.° Dicembre 1847.

Dev. Obbl. Servitore
F. TARTINI.

Sig. Gonfaloniere della Comunità
di Monzuno

PREFETTURA
del
COMPARTIMENTO DI PISA

N.° del Registro

Illustrissimo Signore

Il Governo ha rilevato che in non pochi luoghi del Granducato alcuni Coscritti ai quali per il numero toccato loro nella estrazione a sorte corre l'obbligo di assumere il Servizio Militare, si assentano dal proprio domicilio, credendo di potere con la loro latitanza esimersi dal sodisfare a tale dovere.

Questo fatto è di così grande importanza da meritare tutta l'attenzione Governativa onde non siano risparmiati i provvedimenti opportuni, ed è a tale effetto che io debbo in ordine ad un Dispaccio del Dipartimento dello Interno dello scorso giorno rivolgermi a VS. Ill.ma per impegnarla a volere senza ritardo occuparsi con ogni zelo di questo ramo di pubblico servizio inculcando ai suoi amministrati amore alle Bandiere, senza omettere altresì di far continue diligenti ricerche, ponendosi anche di concerto col Giusdicente locale, di quei Soggetti che possono essersi resi refrattarj all' adempimento dell' obbligo che hanno di far parte della Milizia assoldata.

Fidando nella di Lei operosità all'importante oggetto di che si tratta, attendo un riscontro della presente, e frattanto mi pregio confermarmi con distinto ossequio

Di VS. Illustrissima

Li 24. Novembre 1848.

Sig. Gonfaloniere
della Comunità
di *Monignano*

Dev.mo Servo
TOMMASO MARTINI Prefetto

(Mod. N. 215.)

I Ministri di tutte le **IMPERIALI E REALI DOGANE E PORTE DELLE CITTÀ DEL GRAN-DUCATO DI TOSCANA,** *ove si riscuotono le Gabelle, lasceranno liberamente passare l'Equipaggio che seco conduce* il Signor Conte Ala Ponzoni di Milano con suo seguito.

Il presente Passaporto sarà buono per giorni Venti

Dato li 19. Ottobre — 1848

GRATIS

IL CAV. COMM: AMMINISTRATORE GENERALE DELLE RR. ~~**RENDITE**~~ Dogane e Aziende Riunite

[illegible]

DISCORSO

DETTO NELLA SOLENNE APERTURA

DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DA S. A. R. IL GRANDUCA DI TOSCANA

Il dì 10 Gennajo 1849

SIGNORI SENATORI, SIGNORI DEPUTATI

Se gravi furono i tempi nei quali ebbi per la prima volta l'onore di aprire il Parlamento Toscano, e pieni di ansietà e di speranza, gravissimi poi mi sembrano quelli che la Provvidenza ci para adesso dinanzi e ingombri di bene altre ansietà, di necessità supreme, di dolore sofferto e di speranze avvenire.

Quindi io mi compiaccio avere di nuovo consultato il Paese, e raccolto per la seconda volta un Parlamento, il quale voglia e sappia assumere virtù pari ai tempi.

L'ordine interno dello Stato comunque mantenuto tranquillo assai più che le quotidiane commozioni dei Popoli non lasciavano presagire, abbisogna di provvedimenti vigorosi e duraturi.

Le Leggi dei Municipii, quelle di Polizia, il perfezionamento della Guardia Civica decoro di Libertà, tutela alla Civiltà, e l'ordinamento della Guardia Municipale rispettata come una Magistratura, operosa come una Milizia hanno a cessare essere un desiderio per diventare realtà. Conto sopra lo egregio volere di tutti voi onorandi Senatori e Deputati per conseguire sollecitamente un tanto scopo.

La Finanza angustiata domanda non meno pronte provvidenze. I generosi Toscani già corrisposero alla chiamata, e porgono motivo a sperare che non si rimarranno dal sovvenirla. Lo sbilancio dipende in parte dagli ordinamenti nuovi imposti dalle forme mutate di governo, e in parte dai

bisogni della Guerra, imperciocchè onorevoli Senatori e Deputati vorrete voi deporre le armi, finchè la Italia nostra non possieda pace onorata? Nelle misure che il mio Governo vi proporrà immediatamente per sovvenire alle strettissime urgenze della pecunia pregovi considerare non quello che è bene in tempi tranquilli, ma sì quanto è meno tristo in tempi difficilissimi.

Daremo opera insieme alla formazione dei Codici, in ispecial modo di quello di Procedura Civile, onde il mezzo per riparare la offesa non torni più dannoso assai della offesa medesima.

Coltivare fra le commozioni della guerra gli studii geniali, e le discipline gentili è ardua cosa, e nonostante noi non oblieremo mai come le arti belle fossero nostro vanto nei giorni della sventura, e le umane lettere nudrimento vitale di tutta virtù per lo che, se non ci venisse dato fare quanto vorremmo, prepareremo miglioramenti in ogni maniera di pubblica istruzione e in parte ancora attueremo.

Nella guerra — poichè il sangue generosamente sparso in Lombardia dai prodi Toscani invece di sbigottirli fu in loro eccitamento a persistere, — poichè i motivi della guerra non cessano, — poichè i pericoli durano, io non devo astenermi nè posso da corrispondere al voto de' miei Popoli.

Le nostre relazioni co' Sovrani e con gli Stati fuori della Italia, tranne Austria, sono non solo pacifiche ma cordiali. Co' Principi e con gli Stati d' Italia noi non ci dimentichiamo mai che abbiamo a stare congiunti come le dita di una stessa mano destinata a stringere la spada di valore e di concordia che sola può dare libertà vera alla Patria.

Il Piemonte ai nostri reclami pei fatti della frontiera ha risposto inviando con sollecita cura due Commissari per verificare lo stato delle cose, e promettendo amplissima la riparazione che ci fosse dovuta.

Alti Mediatori s' interposero a far cessare le differenze non gravi insorte, e che presto speriamo composte fra la Corte di Napoli e il nostro Stato.

Nel deplorare che la concordia fra il sommo Pontefice e i suoi popoli non siasi mantenuta, e nel confidare che presto si ristabilisca, a noi non è concesso praticare politica che ci riduca nello isolamento, ma seguiteremo quella degli altri Stati Italiani a cui c' importa massimamente stare uniti, molto più quando, noi non ne dubitiamo, questa politica si mostri copiosa dei riguardi, che larghissimi merita da noi il Sommo Gerarca della Chiesa, e Capo della Religione cattolica.

La Costituente proclamata in Toscana non deve essere, o Signori, principio di dissoluzione o di discordia; all'opposto di forza e di armonia. Ella ha da comprendere la formula finale, ove potranno per avventura quietarsi una volta i destini dei popoli italiani; ma appunto perchè ella è un termine non presume adesso fare ufficio di mezzo; appunto perchè termine estremo non pretende costituire ora grado intercedente che conduca colà. La nostra Costituente non repudia nessuna forma di ordinamento possibile. Ella accoglie in se volenterosa tutto quanto o poco o assai giova ad accostarla alla meta desiderata. Ella aspetta essere consentita dagli altri Stati Italiani, coi quali importa starci uniti più che co' vincoli di Confederazione con quelli di fratellanza.

Il nostro Inviato assisterà al Congresso di Brusselle. Spero e con tutta l'anima io faccio voti onde cessi la effusione del sangue cristiano, e il mondo si componga nella pace desiderata; in ogni evento stiamo pronti alla guerra, imperciocchè così ci giovi difendere le vite nostre cogli averi, come serbare incontaminato l'onore del nostro Paese.

Popoli a noi fratelli per natura e per benevolenza antica spontaneamente si davano o ritornavano a noi. Adesso, o Signori, giova rammentare com'essi nella nostra fede riposassero, e noi dobbiamo tenerli congiunti al nostro seno con amplesso che non si scioglie. E certo io non nascondo come fra tanti motivi di amarezza il mio animo trovi qualche conforto considerando come quei Popoli con universale consentimento siensi dati ai Toscani, la quale cosa non so bene se più dimostri o i meriti dei Toscani o la insigne benevolenza degli Apuani, comecchè io conosca che onori grandemente ambedue.

Coraggio onorevoli Senatori e Deputati; nulla è perduto per la Patria se staremo fermi in un solo volere con animo che diventa maggiore alla grandezza degli eventi. Le cose, voi sapete, ci tornano amatissime piuttosto pei sacrificii che costano che per le gioie che procurano: nè i sacrificii per la Patria sono poi tanti che la virtù vostra volesse aborrire, o le facoltà vostre non sopportare.

Quando mi assentiste il titolo di Padre io di lieto animo lo accettai, perchè veramente mi sento affetto paterno per gli uomini che sempre mi studiai e studio governare con amore. Se i presenti e se i posteri mi confermeranno il titolo di Padre del mio Popolo, sarà questa la più gloriosa ricompensa che abbia mai saputo desiderare il Principe vostro.

PREFETTURA
del
COMPARTIMENTO DI PISA

RISOLUZIONI DEL GOVERNO PROVVISORIO

Comunicate dalla Commissione Generale per la Mobilizzazione della Guardia Nazionale Toscana *con la Officiale de' 25 Marzo 1849 per il più celere andamento del lavoro della Mobilizzazione, e per servir di base ai Consigli d' Esenzione per le esclusioni.*

1. Che gli Impiegati non sono in massima esclusi dal formar parte della Mobilizzazione; ma saranno peraltro eccettuati coloro il Servizio dei quali sarà giudicato dalle Autorità competenti. Nel caso che venga annuito alla loro Mobilizzazione essi s' intendano assicurati di non perdere l' impiego che troveranno scoperto al loro ritorno. Però durante la Mobilizzazione essi non potranno percipere il di più della paga assicurata a tutti gli altri Mobilizzati dovendo l' avanzo destinarsi a pagare chi gli supplisce nell' impiego.

2. Gli Ecclesiastici finchè non sono in *Sacris*, non sono esclusi. — Non saranno quindi innanzi rispettate le ordinazioni Ecclesiastiche così dette di Grazia, e così ricevute prima degli anni venti.

Gli Ecclesiastici che godono un benefizio non lo perdono.

3. Il Figlio di famiglia rimasto unico per aver' altri fratelli nella Milizia stanziale è escluso dalla Mobilizzazione.

4. Ove più fratelli della stessa famiglia siano compresi nella Mobilizzazione dovranno tutti iscriversi nel Ruolo dei Mobilizzabili, ma soltanto uno per volta potrà essere Mobilizzato.

5. Cessata la durata prefinita alla Mobilizzazione di che nell' Art. 18 della Legge del 27 Febbrajo p. p. il Milite Cittadino Mobilizzato ritornerà intieramente libero, e potrà congiungersi in Matrimonio godendo della consecutiva esclusione.

6. Tutti quei Forestieri i quali benchè residenti in Toscana non sono stati naturalizzati, sulla loro domanda formale potranno essere cancellati dai Ruoli della Guardia Mobile.

7. I Giovani che hanno già un cambio sotto le bandiere, non saranno obbligati a far parte della Guardia Mobile.

Li 26 Marzo 1849.

IL PREFETTO
T. MARTINI

NOI LEOPOLDO SECONDO

PER LA GRAZIA DI DIO

PRINCIPE IMPERIALE D' AUSTRIA

PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA

ARCIDUCA D' AUSTRIA

GRANDUCA DI TOSCANA EC. EC. EC.

Considerando che al momento d'indurre sostanziali riforme nel Regolamento del Corpo d' Ingegneri d'Acque e Strade conviene necessariamente provvedere anche al disimpegno del servizio che gl'Ingegneri predetti hanno fino ad ora prestato in qualità di Periti per alcune operazioni interessanti il Pubblico Censimento,

Considerando ugualmente come l'esperienza abbia dimostrato, che col repartire nel corso dell' intero decennio l'operazioni dei nuovi addazziamenti da farsi ai Libri Catastali, anzi che tutte riportarle alla fine del decennio medesimo, meglio si può provvedere alla regolare esecuzione delle operazioni stesse, non solo senza danno, ma con vantaggio anzi rilevante dei Possessori delle fabbriche che debbono esser di nuovo addaziate.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici

Visto il Parere del Consiglio di Stato

Sentito il Nostro Consiglio dei Ministri

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso

Art. 1. Le Fabbriche di nuova costruzione, le aggiunte dai fondamenti agli Edifizj antichi, le superidificazioni, e quei grandiosi miglioramenti i quali abbiano

cambiato l'aspetto esteriore delle fabbriche preesistenti, dovranno per l'avvenire descriversi con la respettiva cifra imponibile ai Campioni Catastali di tutti i Comuni del Granducato, ove il Catasto è in attività, a misura che le varie suindicate costruzioni diverranno civilmente fruttifere, e non più di decennio in decennio.

Art. 2. Questo immediato accampionamento è ordinato soltanto agli effetti utili ai respettivi Possessori; dovendosi quanto alla imposizione del dazio sulle dette Fabbriche nuove, o ampliate o migliorate, continuare l'osservanza della regola che ve le assoggetta alla fine di ciascun decennio coerentemente al disposto del Regolamento del 6 Giugno 1829 e della Notificazione del 1. Luglio 1843, salve le eccezioni che siano state, o che potessero essere per qualche Comune approvate.

Art. 3. Dovranno pertanto in avvenire tutti i Possessori di Fabbriche nuove, o come sopra accresciute, o notabilmente migliorate, denunziarle al Gonfaloniere del respettivo Comune dentro l'anno in cui diverranno fruttifere civilmente.

Art. 4. Nel corso di tre mesi dalla attuazione del presente Regolamento dovranno di più essere denunziate tutte quelle divenute come sopra fruttifere negli anni decorsi dopo l'addaziamento fatto al termine del passato decennio.

Art. 5. I Gonfalonieri trasmetteranno per mezzo dei respettivi Cancellieri Ministri del Censo alla Direzione del Pubblico Censimento le dette denunzie a misura che verranno loro presentate, e nel Collegio dei Priori ordineranno le verificazioni necessarie per conoscere anno per anno se oltre le Fabbriche denunziate, altre ve ne siano da descriversi ai Campioni Catastali.

Art. 6. I Possessori che avranno omesso di fare le denunzie richieste nei termini stabiliti ai precedenti Articoli 3 e 4 anderanno soggetti al pagamento delle spese necessarie per la visita e stima del fondo da descriversi al Campione Catastale, e più a una penale a benefizio della Cassa del Comune da lire Cinque a Lire Cinquanta da irrogarsi dal competente Tribunale Civile a forma della Notificazione del di 29 Novembre 1839. Se però la mancanza della denunzia sia scoperta dopo il periodo di tempo dentro il quale lo Stabile nuovamente edificato, o ampliato, o migliorato avrebbe dovuto andar sottoposto al pagamento del dazio, il Possessore che mancò all'obbligo di fare detta denunzia, oltre ad andar soggetto come sopra al pagamento delle spese necessarie per la visita e stima del fondo, pagherà di più a stima fatta per penale alla Cassa Comunale a forma del disposto dell' Art. 8 del Regolamento del 6 Giugno 1829, e della precitata Notificazione del 29 Novembre 1839, una somma equivalente al doppio dell'imposta sulla cifra assegnata al fondo stesso, nella misura fissata per l' anno nel quale doveva aver luogo l'addaziamento.

Art. 7. Saranno incaricati di fare le Stime pei nuovi accampionamenti, e per

ripartire la Cifra imponibile nei casi di divisione dei fondi urbani, come di eseguire le operazioni concernenti gli sdaziamenti, e ogni altra relativa al servizio Catastale affidato già ai soppressi Ingegneri di Circondario d'Acque e Strade, gli attuali Revisori dell'Uffizio del Pubblico Censimento, i quali saranno quindi innanzi sussidiati nelle loro incumbenze da due Periti aggiunti, in conformità delle istruzioni che saranno fissate dal Capo di detto Uffizio.

I Cancellieri Ministri del Censo dovranno perciò d'ora in poi trasmettere all' Uffizio del pubblico Censimento le denunzie di fabbriche nuove, o accresciute o migliorate come sopra all'Articolo primo, gli Atti da cui resultano le divisioni dei fondi urbani, o fabbricati, le istanze per sdaziamenti, e gli altri Documenti infine che richiamino alla esecuzione di perizie per addazziamenti, per reparti di rendita imponibile dei Fabbricati, e per sdaziamenti, o alle altre summentovate operazioni Catastali.

Art. 8. I Comuni, e i privati, secondo che l'onere competa a quelli, o a questi, corrisponderanno per le operazioni che sono incaricati di eseguire, gli Agenti nominati al precedente Articolo settimo, i soli emolumenti che a forma degli Ordini già vegliati cedevano a favore degli Ingegneri di Circondario, cessando ogni loro carico per le spese di gita.

Art. 9. L'importare dei sopraddetti emolumenti cederà, come ogni altro Catastale, in pro del Regio Erario; e sarà egualmente pagato ai Cancellieri Ministri del Censo.

Art. 10. Le presenti Disposizioni dovranno avere effetto cominciando a contare dal primo Gennaio 1850.

Art. 11. In tutte le parti nelle quali non sia da queste disposizioni espressamente derogato, restano in pieno vigore il Regolamento per la conservazione del Catasto del dì 6 Giugno 1829 e gli Ordini correlativi.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per il Dipartimento delle Finanze, del Commercio, e dei Lavori Pubblici è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisette Dicembre milleottocentoquarantanove.

LEOPOLDO

Visto per l'apposizione del Sigillo:
Il Ministro di Giustizia e Grazia
L. MAZZEI.

Il Ministro Segretario di Stato
pel Dipartimento delle Finanze,
del Commercio e dei Lavori Pubblici
G. BALDASSERONI.

FIRENZE NELLA STAMPERIA GRANDUCALE

Illustrissimo Signore

Essendosi fermata l' attenzione Sovrana sulle affrancazioni, che in non scarso numero sono state autorizzate pel tempo passato, dei Livelli di Opere pie dependenti dalle Comunità, senza osservare, se le medesime erano intese al Culto Divino, o ad altra utilità dell' universale del Comune medesimo, e sembrando a S. A. I. e R., che non potessero le facilitazioni date pell' affrancazioni dei Livelli estendersi all' Opere pie della prima categoria pelle quali la Legge del 24 Aprile 1845 non ha punto innuovato alle Instruzioni del 1785, è ora desiderio della prefata A. S. I. e R., che siano avvertiti tutti i Gonfalonieri ed Amministratori di Opere pie intese al Culto Divino, che siccome il Motuproprio del 1845 restrinse la facilitazione di affrancare alla ragione del 4 per 100 ai soli beni spettanti per il dominio diretto al patrimonio Regio, Pubblico, e Comunitativo, non poteva estendersi, nè si estese ai patrimonj dell' Opere pie, che per quanto soggetti alla tutela e sorveglianza comunitativa, conservano la loro natura ecclesiastica, perchè affetti al Culto Divino, e pei quali son rimaste ferme le Instruzioni pubblicate nel 1785.

E con distinto ossequio passo a confermarmi:

Di VS. Illustriss.

Dal Ministero dell' Interno li 24 Maggio 1853.

V. L. LANDUCCI.

Sig. Gonfaloniere della Comunità
di

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
GIUSTO RISTORI Segretario.

Illustrissimo Signore

SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE IL GRANDUCA volendo porre in armonia col disposto dalla nuova Legge sull' Arruolamento Militare quanto in addietro era stato prescritto circa il deposito delle carte e documenti relativi al Reclutamento negli Archivi dei singoli Comuni, con venerata Risoluzione del dì primo Luglio stante ha ordinato:

1. Che i documenti e carte quando anche siano di varj Comuni riuniti a comporre il Circondario dell' Arruolamento, debbano essere depositati nell' Archivio del Comune del Capoluogo del Circondario, e così Circondario per Circondario;

2. Che l' incarico della conservazione di esse carte e documenti come sopra riuniti, spetti al Cancelliere Ministro del Censo che fa le funzioni di Segretario del Consiglio di Reclutamento in ciascun Circondario, ad esclusione ancora di altri Cancellieri Ministri del Censo, che si trovino compresi nel Circondario della Delegazione Governativa.

Partecipo a VS. Illustrissima la sopraespressa Sovrana Risoluzione onde possa concorrere all'esatto adempimento della medesima; e con distinto ossequio passo a confermarmi

Di VS. Illustriss.

Dal Ministero dell' Interno li 4. Luglio 1853.

Visto: L. LANDUCCI.

Sig. Gonfaloniere
di

Devotissimo Servitore
F. RIGACCI.

Illustrissimo Signore

Dopochè col Sovrano Decreto de' 29 Agosto prossimo passato è venuta S. A. I. e Reale in soccorso delle angustie, in cui le vicende atmosferiche hanno posto in questo anno i Possessori dei Beni rustici, sente il Ministero dell' Interno il bisogno d' impegnare tutti i Signori Gonfalonieri a secondare per quanto loro è possibile le Munificenti vedute dell' Ottimo Principe cercando che nella compilazione dei futuri Bilanci di Previsione si ottenga un qualche alleggerimento nell' Imposta Comunale, o che questa almeno non si aumenti, onde nel primo caso divenga più sensibile il beneficio già elargito, o non venga esso nel secondo caso distrutto.

La ricca produzione che retrae la Toscana dall' Agricoltura se è dovuta alla ubertà del suo suolo ed alla mitezza del suo clima, è frutto ancora dei capitali e della industria che vi sono stati profusi. Ora interessa grandemente che pella conservazione della nostra ricchezza agricola, il proprietario toscano non manchi di mezzi per fare le anticipazioni indispensabili a mantenere la produzione nei suoi fondi, e diviene perciò necessario in quegli anni in cui la terra si è mostrata avara, risparmiargli tutti gli aggravi, che non sono comandati da un assoluto bisogno.

Nè con ciò questo Ministero intende di sconsigliare i Municipii da quei lavori che sono diretti ad aumentare le comodità ed i Commercj dei Comunisti, nè molto meno di porre ostacolo all' apertura di lavori pubblici, ove sia costatato non esservi altro modo per provvedere ai bisogni della Popolazione Proletaria. — Falsa sarebbe una simile economia, la quale risparmiando una spesa del momento, o un indispensabile soccorso venisse a ritardare il conseguimento dei vantaggi dell' associazione comunitativa ed esporre le popolazioni alle strettezze che sono conseguenza della scarsezza o diminuzione dei Salarj.

Non è con queste vedute che il Ministero si rivolge ai Signori Gonfalonieri, ma per raccomandare Loro la vera ed utile economia, quella cioè che risparmia tutte le spese superflue, che sospende a miglior posizione economica tutte quelle spese che possono senza danno esser dilazionate, quella finalmente che volta in aumento ai soccorsi che possano reclamare in quest' annata gl' indigenti quelle somme che sono in qualche anno voltate ad aumentare quelli destinati alle pubbliche feste ed ai divertimenti popolari.

Sig. Gonfaloniere della Comunità
di

Confida questo Ministero che Ella Sig. Gonfaloniere insieme col suo Consiglio Comunale penetrati dello spirito della presente Circolare e secondando coll' Azione Comunitativa le vedute benefiche di S. A. I. e Reale porranno nella compilazione del Bilancio ogni studio per limitare la imposizione comunitativa allo stretto necessario, onde se da per tutto non potrà conseguirsi una diminuzione nel Dazio Comunitativo, possa almeno ottenersi che non riceva il medesimo alcuno aumento.

Ho l'onore di ripetermi con distinto ossequio

Di VS. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno li 9 Settembre 1853.

V. L. LANDUCCI.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore
G. RISTORI.

(Estratta dal Monitore Toscano N. 452 di Lunedì 3 Luglio 1854.)

CIRCOLARE

diretta dal Ministero dell'Interno alle Autorità Governative e ai Gonfalonieri del Granducato.

Illmo Signore

Al ricominciare dello sviluppo della crittogama, che da qualche anno in alcuni luoghi diminuisce, ed in altri distrugge uno dei più ricchi prodotti delle nostre campagne, sono ritornate ad agitare la mente dei poveri contadini quelle stesse ubbie che anche nell'anno decorso dovemmo lamentare, ed a combattere le quali unirono i Vescovi la loro voce a quella del Governo, cercando per mezzo dei Parrochi di far conoscere come simile calamità non potesse essere e non fosse effetto del fumo che si sprigiona dalle locomotive, ma un fenomeno derivante da ignota cagione, e che egualmente danneggia le provincie solcate dalle strade di ferro, non che quelle ove esse non esistono, siccome fra noi verificasi nell'Aretino, nel Grossetano e nell'Isola stessa dell'Elba.

Proprio è dell'uomo volere ad ogni modo scoprire la cagione dei mali che l'affliggono, e dove non sa trovarla, accagionarne qualche cosa, onde avere su che scaricare il proprio corruccio; ed in tutte le calamità, che tratto tratto hanno afflitto l'umana famiglia si è dovuto sempre far fronte alle erronee opinioni, che si sono diffuse nel popolo, ed impedire talor colla forza, che esso non trascendesse ad atti illegali e violenti.

Ora per quanto sia poco da apprendersi, che in Toscana, ove l'educazione alla vita civile si è diffusa in tutte le classi, possa verificarsi alcun disordine, pure interessa grandemente, che sia tolto dalla mente dei Campagnuoli l'erroneo supposto, e col persuaderli che le Strade Ferrate non hanno alcun rapporto col minaccioso flagello, sia tolta l'avversione che contro di esse vien concepita.

Ma molto più interessa, che sia impedito a chicchessia di alimentare tal pregiudizio, dovendo tanto le Autorità politiche che le Municipali a ciò sorvegliare, spendendo le prime tutto il rigore che la legge, e l'interesse della quiete prescrivono per punire chiunque si faccia del medesimo propagatore, o chi tenti eccitare od usare atti violenti contro le Strade Ferrate.

Questo ministero conoscendo di quanto zelo siano animati i signori delegati ed i signori gonfalonieri, non dubita che sì gli uni che gli altri si adopereranno nella sfera delle loro competenze a prevenire qualunque disordine. I primi col punire ed ammonire, i secondi col persuadere, col fare apprendere a quali conseguenze potrebbe una qualche mal consigliata violenza portare a oneste e buone persone, non d'altro colpevoli che d'essersi lasciate affascinare dall'errore.

Ho l'onore ec.

Illustrissimo Signore

Una influenza morbosa, dopo aver invasa la Francia, si è introdotta in Italia, e già serpeggia in alcune parti della medesima.

La Toscana ne è quindi Essa pur minacciata; e se possiamo sperar tuttavia di vederla preservata, più per effetto della Divina Provvidenza, che per le umane cautele, è nelle regole della prudenza governativa di antiveder possibile il caso contrario.

Per l' eventuale contingenza di quello, il Governo andrà disponendo quel meglio che, nelle circostanze, è possibile; ma Esso non potrebbe certamente riuscire nell' intento, se non fosse colla più animosa efficacia, secondato dalla zelante, ed assidua cooperazione delli Impiegati di tutti i gradi, di tutti i Dipartimenti, e di tutte le Aziende, quali essi si sieno.

Ognun sà come in simili contingenze si moltiplichino i pubblici bisogni, si palesino facilmente per ogni parte li inconvenienti, e la ignoranza, o la malevolenza sian pronte ad accaparrare la minima occasione per seminare disordini, ed alterare quella quiete, che le circostanze stesse rendono più importante, e preziosa.

Il Real Governo è quindi nel debito, non che nel diritto di esigere che i RR. e Pubblici Impiegati si trovino tutti al loro posto; si tengano costantemente fermi nel medesimo, e con assiduità e costanza regolarmente disimpegnino nei modi ordinarj od in quelli straordinarj, che fossero richiesti dalle circostanze, le respettive incumbenze.

Conseguentemente alle premesse, ed agli ordini espressi di S. A. I. e R. il Granduca è commesso a VS. Illustr. di provvedere acciocchè li Impiegati tutti che rilevano mediatamente, o immediatamente dalla di Lei autorità, siano richiamati ai respettivi loro posti, ancorchè assenti con regolari licenze; e sia loro fatto sentire che, fino a nuove disposizioni, non possono in alcun modo, ed anco brevemente assentarsene, senza il concorso di circostanze affatto straordinarie, ed il giudizio delle quali è esclusivamente riserbato al Governo superiore.

S. A. I. e Reale crederebbe far torto alla classe dei RR. e Pubblici Impiegati, se dubitasse anche un momento che il loro zelo, ed il leale loro attaccamento al ser-

vizio, non sapessero in ogni evento alzarsi, e mantenersi a livello di tutte le possibili circostanze.

Nulla di meno, e nell' interesse di prevenire, ad ogni costo, che il più piccolo disordine si insinui nell' andamento del pubblico servizio, vuole che li Impiegati stessi siano avvertiti come chiunque si assentasse senza licenza, o volontariamente mancasse al proprio dovere, sarà senza remissione considerato per dimissionario.

È Sovrana volontà che i Capi, e Superiori dei respettivi Dipartimenti, ed Aziende sian responsabili della esatta, ed uniforme osservanza delle presenti disposizioni.

Invitando perciò VS. Illustr. a darmi riscontro di esserle pervenuta la presente, passo a segnarmi con distinto ossequio

Di VS. Illustriss.

Dal Ministero

Il di 31 Luglio 1854.

CENNI

sul modo di preservarsi dal Cholera-Morbus per amministrare i primi, e più pronti soccorsi a chi ne cadesse malato, coll'aggiunta di un' istruzione sul modo di purificare gli individui, e disinfettare le stanze, e le robe, che hanno servito al ricovero, e all'uso delle persone affette dalla stessa malattia.

DEL COMM. PROF. PIETRO BETTI

Consigliere di Stato in Servizio Straordinario.

Poichè nella minaccia delle pubbliche calamità deve concorrere il buon volere di tutti ad operare quanto per ciascuno si possa, affinchè sia messo a portata di ognuno, tutto quello da cui sia dato di ricavare o sperare una qualche utilità, così furono scritte appunto in così fatta veduta le seguenti avvertenze, non già colla presunzione di dar precetti o consigli ai Cultori dell' Arte Medica, che di tali suggerimenti per certo non abbisognano, ma in quella unicamente di suggerire ai non medici alcuni cenni su ciò che può giovare e tener lontana la malattia, e massimamente poi sul modo di amministrare i primi, e più semplici rimedi e soccorsi a chi avesse la mala ventura di caderne malato, nel riflesso massimamente che l'angoscia dei patimenti, e la rapidità, con cui può il temuto male estinguere la vita nel misero che ne venga colpito, non possono lasciare indifferente o inoperosa la pietà e la carità di chi l'avvicina, per apprestargli, comunque non medico, quel soccorso di che sia capace.

A mantenersi pertanto in salute gioverà l'impiegare ogni cura perchè venga remosso dalla propria abitazione tuttociò che potesse esservi di sporco, o malsano, non meno che tutto quello che potesse dare occasione ad esalazioni, o vapori fetenti.

Maggiore scrupolo poi dovrà aversi nel nettare e tener ben polito l'interno delle case, procurando che nissuna immondezza si raccolga nelle cantine, e nelle chiostre, o cortili, che le scale sien tenute pulite, e nettissime le stanze della casa, o del piano di abitazione, che si procurerà di ventilare ogni giorno. Si procurerà che non solo l'interno della casa, ma che ancora le scale, vengano spazzate ogni giorno, potendo pure essere utilissimo di lavarne o inaffiarne almeno il pavimento con una conveniente soluzione di cloruro di calce. (1). Con questa soluzione medesima si laveranno pure ogni giorno tutti i piani de'luoghi comodi, non meno che i vasi da notte, ed adattati ricettacoli di cloruro di calce in evaporazione, potranno pure tenersi in ogni stanza o almeno nelle più frequentate (2). Non è improbabile che uno degli elementi, dal concorso dei quali può credersi essere stata fin qui preservata l'Olanda dall' infezione del *Cholèra-Morbus*, sia la scrupolosa e quasi superstiziosa nettezza con cui si custodiscono le abitazioni di quel paese.

A tuttociò bisognerà aggiungere la polizia del corpo e delle vesti, non che quella delle suppellettili, specialmente delle camere e de' letti, le cui materasse, biancheria, e coltrinaggi dovranno ogni giorno essere esposti all' aria, e ventilati in quel miglior modo che sarà per-

(1) Vedi l'istruzione annessa.

(2) I vasi o ricettacoli per l'evaporazione poi potranno comporsi in questo modo:

Si prende cloruro di calce secco once 4, acqua libbre tre, si versi sul cloruro una piccola quantità d'acqua da ridurlo in pasta assai morbida, e si tenga questa pasta, o postiglia in un piatto, tegame, o altro simile recipiente nella stanza che si vuol profumare, ovvero si aggiunga alla pasta il resto dell'acqua, si lasci chiarire il liquido mescolato: si decanti e si serbi il liquido chiaro in adattati recipienti di terra o di vetro.

messo dalle particolari circostanze di ciascuno individuo, o delle respettive famiglie.

Quanto più poi si facesse a noi vicina la malattia, tanto più bisognerebbe che ciascuno individualmente raddoppiasse nelle previdenze, e nelle cure, onde allontanare da se quelle cause, che possano indurre nell' Individuo una certa disposizione a contrarla, e per buona fortuna questa disposizione non è nè congenita, nè generale, nè inevitabile. Contribuirà pertanto ad ottenere questo intento, preferibilmente a qualsivoglia altra cautela, la maggior possibile morigeratezza nel sistema di vivere, e di nutrirsi; e quindi è raccomandabile la vita scrupolosamente sobria, e metodica; l' uso delle buone carni, e del pesce specialmente fresco, o almeno ben consesvato, e recente se secco, o salato; l'uso assai parco dell' erbe, delle frutte, e dei legumi, avendo cura di scegliere i ben maturi, ed i meno ventosi; l' uso moderatissimo del vino sincero; l' astinenza dai rosolii, dal rhum, dai così detti elixir, e da qualsivoglia altra bevanda spiritosa, o riscaldante; l' esercizio moderato del corpo; l'evitare il freddo umido della sera, e della notte, e soprattutto il non esporsi ad un ambiente fresco quando il corpo sia riscaldato o sudato; il mantener difesa tutta la superficie del corpo, o quella almeno del ventre con tenerla coperta di flanella, o di qualsivoglia altro tessuto di lana simile; l' uso de' bagni caldi nell' acqua, o semplice, od animata da qualche grato aroma od odore: *l' allegria o la ilarità dello spirito*, congiunto sempre con la moderazione nel godimento dei piaceri, e de' divertimenti, sembrano i mezzi più atti a tener lontana la disposizione, o l' occasione al Cholèra.

Tutte queste cautele poi dovrebbero più scrupolosamente mettersi in pratica se, per disavventura, la malattia si manifestasse nel paese, o nel luogo ove si abita. In questo caso non solo bisognerebbe abbracciare la più scrupolosa e sobria maniera di vivere, ma bisognerebbe eziandio astenersi da qualunque alimento o cibo, che l'esperienza avesse mostrato essere in tale o tale altro individuo atto ad indurre il più leggiero scioglimento di corpo. Così per esempio, chi avrà osservato che l' uso del latte, di qualche legume o di qualche erbaggio gli promuova facilmente qualche mossa di corpo più facile, o più abbondante dell' ordinario, dovrà astenersene con ogni scrupolo, dacchè si sa che la troppa lubricità del corpo può essere una causa predisponente del Cholèra, dovendosi in simili circostanze tener più cara la stitichezza del ventre, che la troppa lubricità.

E se malgrado di tutte queste cautele preservative la malattia scoppiasse nella nostra stessa famiglia, in quella del vicino, dell' amico, o del parente, il migliore e più utile ufficio che i sani potrebbero recare a coloro che avessero la disgrazia di ammalarsi sarebbe quello di apprestar loro quei primi e più semplici rimedj, che si possano amministrare con frutto da chiunque, ancorchè non medico, e che saranno fra poco indicati, tosto che si saranno esposti quei fenomeni, o quei sintomi, dalla presenza de' quali in un tale individuo può riconoscersi la prima comparsa del male contro cui si dovrebbero impiegare.

Quello pertanto in cui è per svilupparsi il Cholèra (1) « suole avvertire una variata maniera di essere nella sua « macchina, che neppure egli stesso sa definire; prova « cioè una certa debolezza universale, che però non gli « impedisce in principio di seguire le ordinarie sue in- « combenze, ma che solo glie ne fa apparire un poco « più grave l'esercizio; risente qualche brivido di freddo « particolarmente lungo la spina dorsale, al quale si « congiunge qualche svanimento di testa, accompagnato « da leggiero dolore simile a quello che si soffre quando « si è stati esposti ai vapori del carbone che arde in un « qualche luogo chiuso. In seguito si manifesta qualche « vertigine, contemporanea a qualche acuto fischio, o « romba nelle orecchie, dei tremori universali, e quindi « delle stirature dolorose alle mani ed ai piedi, ed in « particolar modo alla polpa delle gambe. Le orine so- « gliono scarseggiare, ed esser pallide, la lingua non « apparisce nè sporca, nè secca; ma, passate poche « ore, il respiro suol divenire piuttosto affaticato, e l'in- « dividuo avverte alla parte sinistra del petto, ed alla « bocca della stomaco una certa oppressione, ed un mo- « lesto struggimento che talvolta si estende fino alla gola. « I polsi si fanno piccoli e frequenti, e dopo questa in- « terna sensazione sempre più si accresce l' universale « debolezza. La temperatura del corpo diminuisce, e per- « ciò si sentono raffreddarsi l' estremità, la fisonomia « del soggetto perdendo l' ordinaria sua compostezza ed « espressione assume quella di un uomo che vorrebbe, « e non può nascondere un grave dispiacere che lo con- « suma. Allora incominciano a sentirsi de' rumori, o gor- « gogli nel corpo, ed alle volte ancora de' bruciori va- « ganti ad alcuni punti del basso ventre, si suscita la « nausea; e poi una decisa propensione al vomito, che « però non è associato a quei fortori, ed a quell'in- « grato senso di acidità che sogliono indurre le materie « indigeste; spesso si muove il corpo, e ciò che si eva- « cua nel principio della malattia non è nè particolare « nè costante; ma sempre più si aumenta l' universale « raffreddamento, e la pelle di pallida che era va acqui- « stando un color sudicio particolare. Giunta che sia la « malattia a questo punto si manifesta un vomito sfre- « nato, congiunto ad una incessante diarrea di umore « acquoso non colorito, senza odore, e senza traccia di « bile ed in cui vedonsi nuotare dei globetti o dei fiocchi « biancastri che hanno l' aspetto di un latte rappreso, e

(1) La seguente descrizione dei sintomi precursori e concomitanti del Cholèra è copiata letteralmente da un manoscritto del sig. Professor Punta.

« per cui tuttociò che si rigetta si assomiglia ad una « lavatura carica di riso; l'infermo è per lo più tormen- « tato di sete, desidera la bevanda fredda, ed acida, i « polsi o non si sentono, o appena sono percettibili; le « fattezze del viso si compongono, gli occhi s'incavano, « e si fanno immobili con sguardo tristo, e confuso, le « palpebre si accerchiano di un color livido, la voce si « cambia ed acquista un suono fioco-fesso particolare; « tutto il corpo si fa di un gelo marmoreo, di tanto in « tanto si presentano delle dolorose contrazioni, ora alle « braccia, ora alle gambe, ora ai muscoli del tronco, « mostrandosi analoghe a quelle che si conoscono sotto « il nome volgare di *granchi*, e per cui le dita dell'estremità « tanto superiori che inferiori si divaricano, e si ser- « rano strettamente l'estremità medesime, incominciando « dall'unghie, diventano livide, e la pelle tanto dei « piedi che delle mani, non rigonfiando, ma ritirandosi, « si arruga, come se le parti fossero state immerse « nell'acqua molto calda; le orine totalmente soppresse, « il vomito e l'evacuazione del corpo si fanno meno « frequenti ed allora ne succede una prostrazione som- « ma di forze, la pelle presenta un leggero sudore vi- « scido, e freddo; talora l'infermo assalito da moti con- « vulsivi si getta qua e là tormentato da interna am- « bascia, tale altro resta immobile, ed oppresso dalla « violenza del male, fino agli ultimi istanti conserva « quasi sempre l'intelligenza e può esprimere con chia- « rezza le sue idee; ma se il respiro si fa sempre più « angoscioso, se sopraggiunge il delirio, e se a questo « succeda un profondo sopore, allora è certa fra pochi « istanti la morte.

« Non sempre però hanno luogo costantemente i fe- « nomeni soprannotati, anzi talora si vide mancare il « vomito, tale altra l'evacuazioni ventrali furono sì « scarse, che quantunque non lasciassero pei loro ca- « ratteri dubbio sull'indole della malattia, pure poteva « appena dirsi esservi diarrea, in alcuni casi mancarono « le contrazioni o granchi, nè i malati si lagnarono di « alcun dolore al bassoventre.

« Ciò per altro, che non mancò mai, e che perciò « può dirsi costituire il vero carattere del Cholèra, fu « la prostrazione delle forze, il raffreddamento univer- « sale del corpo, la depressione dei polsi, la mancanza « delle orine, la voce fioca in un modo particolare, la « materia bianco-lattiginosa, mista alle materie rigettate « per la bocca, o per secesso, la mancanza in esse « della bile, e la somma alterazione nella fisonomia del « malato ».

Al comparire pertanto dei sovraesposti segni in alcuno individuo, tutto quello che di meglio e di più utile potrà farsegli dai congiunti, dagli amici, o dai vicini si è l'amministrazione di quei soccorsi i quali diverranno tanto più efficaci, quanto maggiore sarà la prontezza, la premura e la diligenza di coloro, che si presteranno al caritatevole ufficio di soccorrere chi incomincia ad ammalarsi. Il perchè, comunque l'assistenza degl'infermi sia stata considerata in ogni tempo una delle opere più cristiane e più belle, quella di cui potranno essere nel caso di abbisognare i nostri parenti, i nostri amici, ed i nostri conoscenti, qualora il flagello, che ci minaccia, giungesse a percuotere ancora noi, lo diventa ancora di più; appunto perchè il bisogno è più urgente, e maggiore anco il rischio. Dal quale non è però da temersi che alcuno di noi possa venir trattenuto nel prestarsi ad atti sì pietosi e sì meritorj, quando sappiano non esser la pratica di simili opere di carità, stata nel nostro paese giammai più esemplare e più luminosa, quanto lo fu appunto nei tempi delle pestilenze e di altre pubbliche calamità di simil fatta. E ad animare sempre più lo zelo e l'amore dei sani in prestare assistenza a chi avrà la disgrazia di cadere infermo, giovi il sapersi che nell'esercizio appunto di queste virtuose azioni i più immuni da contrarre malattia furono appunto i più coraggiosi ed i meno timidi di restarne infetti. Lo che, comunque per un lato render debba sempre più animosa la carità di tutti verso gl'infelici, che verranno sorpresi dalla malattia, non deve però far dimenticare a coloro, che si offriranno a soccorrerli, l'uso e la pratica di quelle cautele, colle quali, senza nuocere ai malati, potranno garantir sempre più la propria salute.

Ora le cautele, che nell'assistere i malati si possono e si devono avere dai sani all'oggetto di conservarsi immuni dalla malattia, saranno le seguenti:

Prima di tutto si procurerà che la camera o stanza qualunque, ove dimora il malato, sia tenuta sempre, e quanto più sarà possibile, ventilata e pulita. Si avrà perciò cura che ne siano estratte tutte le immondezze e tutte le altre materie rigettate dal malato, e si procurerà inoltre che il pavimento ne sia frequentemente lavato e nettato specialmente nei luoghi ove esso fu imbrattato dalle materie del vomito o del secesso. A tale oggetto potrà giovar molto il servirsi della soluzione o acqua di cloruro di calce rammentata di sopra, con cui si laveranno i pavimenti della camera del malato, si sciacqueranno i vasi ove verranno raccolte le materie rigettate, e di cui potrà pure gettarsene di quando in quando nelle latrine o luoghi comuni, all'oggetto di renderne meno incomode e pericolose le esalazioni.

Si manterrà nella camera del malato qualche odore o vapore aromatico, come di aceto, di canfora, d'acqua di Colonia, e simili; e ciò col portare in giro frequentemente attorno al letto del malato un ferro infuocato, e col gettarvi sopra, o l'aceto, o l'acqua di Colonia, o qualche resina odorifera, come quella di olivo, di pino, ec. Si potrà ottenere lo stesso intento col mantenere in uno degli angoli della camera, o della stanza contigua un vaso in ebullizione con aceto e piante aromatiche, come ramerino, menta, aglio, bacche di lauro, di gi-

nepro e simili, o si potranno in fine bruciare queste medesime sostanze in un caldanino o altri simili recipienti, procurando che il fumo che se ne solleva, investa più particolarmente la camera ed il letto dell' infermo. E qualora l' odore dei vapori di cloruro di calce non incomodi il malato, lo che per ordinario non suole succedere, si potrà tenere in continua azione un profumo di qnesta sostanza.

Gli assistenti poi non dovranno rimanersi troppo lungamente presso i malati a stomaco digiuno, ma avranno cura di confortarsi lo stomaco con qualche alimento sano e di facile nutrizione, evitando quanto più sia possibile, i così detti *confortativi* o *stomatici spiritosi*, come sono i rosolii, le tinture spiritose, gli elixir, il rhum, ed altre simili cose. Potranno pure tenere presso di sè qualche cosa di aromatico per odorare spesso, e per strofinarsi con esso i contorni delle narici e della bocca, e ciò potrà consistere in qualche pezzetto di canfora, di belzuino, di muschio, o castoro, ovvero in qualche boccetta di aceto aromatico, o di quello così detto dei *quattro ladri*, o di acqua di Colonia. Dovranno astenersi dal toccare e maneggiare senza necessità i malati, riserbando però tutto il loro zelo e la loro buona volontà in prestare coraggiosamente l' opera loro nei momenti del vero *bisogno*.

Quando gli assistenti dovranno toccare i malati sarà bene che, fatte quelle operazioni che verranno richieste dalla circostanza, si lavino le mani nell' acqua di cloruro *di calce, o nell' aceto allungato*, col quale ultimo potranno pure risciacquarsi la bocca e lavarsi quanto meglio potranno l' interno del naso.

Sarà pure ottima precauzione quella di cambiarsi le vesti più spesso che sarà loro possibile, facendo sì che quelle che già furono indossate vengano lavate o sciorinate all' aria aperta, e purificate coi vapori di zolfo, o di cloruro di calce, o con altri mezzi disinfettanti ed analoghi a questi. Fra le operazioni manuali da farsi attorno agl' infermi ve ne saranno alcune da potersi fare dagli assistenti anco colle mani vestite di guanti, e per queste sarà cosa molto prudente di adoperare questa precauzione, per la quale il sottilissimo incerato di seta potrà essere preferibile a qualsivoglia altro tessuto.

Ma se per caso alcuno degli assistenti restasse macchiato o dal sangue, o dalle materie rigettate dai Colerosi, non si metta perciò in allarme, per timore di dover essere necessariamente attaccato dalla malattia, giacchè non solo è succeduto altra volta che il contatto casuale di queste materie non ha portato a molti alcun danno, ma non ha recato in altri verun nocumonto neppure l' avere volontariamente toccato ed assaggiato anche il sangue estratto ai malati di Cholèra, non che le materie da essi rigettate per vomito, o per secesso, l' aver dormito seco loro nel medesimo letto, o l' aver anco indossato le camicie di chi era perito di siffatta malattia. Tanta può essere l' attività del coraggio nel preservare dal male coloro, che da vera ed ardente carità si danno all' amorevole assistenza del prossimo.

Le cure poi che, anco prima dell' avviso del medico si potranno pure dai non medici apprestare a chi venisse sorpreso dalla malattia, potranno esser le seguenti:

Tosto che incominciano i primi segni della malattia, ed al comparire massimamente del vomito, e della diarrea, o del parziale, o totale raffreddamento del corpo, si procuri che il malato si corichi in un letto ben caldo, e si avvolga in panni lani bene asciutti e ben caldi piuttosto che nella consueta biancheria di lino, di canapa, o di cotone. Si prendano quindi delle spazzole di setola mediocremente resistenti, o meglio ancora dei pezzi di flanella, o di lana; s' inumidiscano con spirito di vino, o semplice o canforato, o con aceto, od in mancanza di queste sostanze s' inzuppino nel vino comune, ove sia stato bollito del pepe, e dell' aglio, e si facciano fregagioni su tutto il corpo, ma più particolarmente alle gambe, ai piedi, sul corpo e snl petto; e queste fregagioni dovranno tanto più prontamente mettersi in opera, e tanto più lungamente prolungarsi, quanto più intensi, e prolungati si mostreranno i così detti *granchi*, o contrazioni, delle quali abbiamo parlato di sopra. Si applichino intorno ai piedi delle bottiglie di terra ripiene di acqua ben calda, ovvero dei mattoni molto riscaldati, ed avvolti convenientemente in qualche panno, procurando di amministrare, nel tempo stesso, calore intorno al petto, od al corpo, o per mezzo di fomente umide, o secche, o coll' apposizione su queste parti di terra cotta, di sacchetti di rena finissima, di cenere, di crusca ben riscaldata, o con qualche altro simile compenso, avendo in questo medesimo tempo cura di applicare sulla fronte delle pezzette bagnate in aceto assai freddo, in acqua diacciata, od anco il diaccio stesso pestato, o la neve involta convenientemente in un pezzo di panno, od in un piccolo sacchetto.

All' oggetto medesimo di riscaldare la superficie del corpo in questo primo periodo della malattia sono stati proposti i bagni caldi in tinozza, ed i bagni di vapore, o di semplice acqua, od aromatizzati con qualche apposita sostanza; servendosi pei primi delle tinozze comuni, e per i secondi di un metodo semplicissimo che potrebbe essere il seguente: Si pone il malato nudo, e seduto sopra una seggiola, il di cui piano sia costituito da stecche, che lascino fra loro un giusto intervallo, o che sia in qualsivoglia altro modo pertugiato: s' involga il corpo del malato, e la sedia su cui è seduto in una coperta, o altro panno simile di lana; si ponga presso la sedia e sotto alla coperta un catino pieno di aceto a cui sia unita qualche erba, o altra sostanza aromatica, e quando tutto è così disposto e preparato, s' immergano nel catino dei ferri infuocati, cosicchè sollevandosi l' aceto in vapore, venga questo ad investire il corpo del malato che viene

a restarci per tal modo immerso in una atmosfera vaporica.

A questo modo di produrre il vapore se ne potrebbe pure sostituire un altro meno incomodo, e che potrebbe consistere nel produrre il vapore col far bollire dell' acqua in un adattato recipiente, posto fuori della coperta che avvolge il malato, e col far poi insinuare questo vapore sotto la coperta medesima, per mezzo di un cannello o di un tubo qualunque congegnato opportunamente coll' interno del recipiente.

Tutti questi metodi però di produrre il vapore devono per necessità riuscire più o meno incomodi, od anco pericolosi, atteso che i malati pe' quali devono praticarsi, non possono rimanere tranquilli e fermi a ricevere questi vapori, ma devono per necessità esser di continovo più o meno agitati da una malattia, accompagnata di sua natura da angoscie, e da smanie tormentosissime e continove, cosicchè volendosi sperimentare un bagno nell' attualità stessa del male, sembra che questo fatto nella tinozza debba riuscire il meno incomodo col metodo ordinario, tanto più che gli altri non danno lusinga di maggiore utilità.

Contemporaneamente poi alla pratica di questa prima parte di cura esterna si amministrerà al malato per bevanda una qualche infusione leggermente tepida fatta col mentastio, o menta salvatica; con fiori di camomilla, di malva, di sambuco, di salvia, di tiglio, o con thè; ed in mancanza di tutto questo della semplice acqua tepida con zucchero, dell' acqua d' orzo, di riso, od anco di semola, o del brodo leggerissimo, e non grasso. Nè si dovrà restarsi dal porgere al malato bevande simili ancorchè siasi di già dichiarato, o si dichiari il vomito, che anzi promovendosi da queste bevande il vomito sempre più abbondante, e più facile, il malato proverà del sollievo anche per questa parte.

Che se ad onta di tali bevande vi siano stimoli o sforzi al vomito senza però che esso si effettui, e se il malato provi gonfiezza di stomaco, e propensione, o bisogno di vomitare, allora potrà provocarsi il vomito o dal malato stesso col mettersi uno, o due diti in gola, o da alcuno degli assistenti, che pratichi sul malato lo stesso compenso. Chi ebbe luogo di vedere la malattia ne' luoghi, ove essa ha maggiormente infierito, assicura che il vomito così procurato fu sempre di gran sollievo, e spesso di molta utilità per i malati.

Persistendo poi l' universale raffreddamento del corpo si potranno applicare dei senapismi sotto le piante dei piedi, e sulla regione dello stomaco; se vi fossero forti dolori di ventre sarebbe ben fatto di cuoprirlo con larghi empiastri di farina di seme lino, di pane con latte, o di farina comune bollita nel decotto di orzo, e coll' aggiunta di un poco di olio.

Ma continovando la malattia non si dovranno mai dagli astanti non medici avventurare ulteriori rimedj, e sarà anzi prudente cosa il cercare di un medico quanto più presto si potrà, onde dipendere dal suo consiglio in tutto il resto della cura.

Terminata poi che sia la cura di chi cadde infermo di Cholèra, non si creda già che siano pure terminate le precauzioni da aversi per le robe che servirono al malato, e per la camera in cui dimorò durante la malattia.

Le vesti pertanto, la biancheria, e tutte le altre robe, che si adoprarono pel servizio dell' infermo, e che ebbero contatto seco lui durante la malattia, dovranno esser lavate in una saponata caldissima, o sottoposte all' azione del ranno, od anco tuffate, prima in una leggiera soluzione di cloruro di calce, (1) e risciacquate poi nell' acqua pura per esser quindi asciutte, e ventilate convenientemente.

Le stanze poi, e le camere nelle quali avranno dimorato gl' infermi, e molto più poi se alcuno vi sarà morto, dovranno esser purificate nel modo seguente: si prendono dodici parti di sale comune polverizzato, otto di manganese, sedici di acido solforico concentrato, e sedici di acqua; si mescoli quindi la polvere del sale, e del manganese, si metta questo miscuglio in un vaso di vetro, o di porcellana, e vi si affonda l' acido solforico mescolato coll' acqua. Questo si colloca subito nel mezzo della stanza che si vuol profumare, avuto però l' avvertenza di toglierne tutti i mobili, fattene chiuder prima le finestre, e fattene uscire ogni persona. Dopo di ciò si chiude anco la porta, e si tiene così in azione il profumo per diverse ore, rinnovandolo, se così piaccia, per diversi giorni, dopo de' quali sarà ben fatto di dare aria libera alla stanza predetta per qualche tempo, e di non tornare ad abitarvi se prima non ne siano stati lavati i pavimenti colla soluzione di cloruro di calce. E se alle pareti fosse rimasta attaccata qualche immondezza durante la malattia, non solo sarà necessario lavarnela, ma sarà pur prudente cosa di fare imbiancare la parete stessa che fu così imbrattata (2).

I convalescenti finalmente devono aversi i più scrupolosi riguardi; l' osservazione avendo mostrato che le recidive nacquero per lo più in coloro che tornarono troppo presto a far uso abbondante di cibo; non vi sarà modo migliore e più sicuro per consolidare la guarigione in cui avrà avuto la sorte di ottenerla, quanto quello di tenersi per lungo tempo a parchissimo vitto, costituito da sole sostanze farinacee, da poca carne, e semplicissimamente cucinata osservando una totale e protratta astinenza dal vino, dalle droghe, e da ogni altra sostanza spiritosa, aromatica, o comunque riscaldante.

---

(1) Vedi l' istruzione annessa.

(2) Vedi più diffusamente nell' istruzione annessa.

METODO per purificare gli individui e disinfettare le stanze, e le robe che hanno servito al ricovero, o all' uso delle persone affette.

1. Per disinfettare una stanza, ove sia stato un malato di Cholèra, conviene prima di tutto toglierne le materasse, i guanciali, il saccone, le tende, ed ogni altra sorte di biancheria, o paramento, e lasciarvi soltanto la mobilia, che è suscettibile di essere disinfettata colla stanza stessa (1).

Se la stanza sia delle dimensioni ordinarie potrà bastare un solo profumo, che potrà comporsi, e usarsi nel modo seguente.

Si prende un tegame o altro vaso simile di terra cotta, e vi si mettono dentro due once di Muriato di Soda fuso, e grossolanamente polverizzato, un' oncia di Ossido nero di Manganese perfetto, in simil guisa polverizzato, e due dramme di nitrato di Potassa fuso, e polverizzato come sopra: ciò fatto si pone il tegame col ridetto miscuglio nel mezzo della stanza, senza fuoco sotto ed attorno, e si chiudono tutte le finestre e le porte della stanza medesima, meno quella per la quale si deve uscire; indi si versano nel tegame stesso tre once di acido solforico, a 66 gradi, e si esce subito dalla stanza chiudendosi dietro la porta per non tornarvi che 7 od 8 ore dopo. Nel rientrarvi conviene usare la precauzione di aprire avanti la porta, e trattenersi un poco di tempo prima d' introdursi per fare uscire il Cloro eccedente.

Se le stanze fossero più di una sono necessarj tanti profumi quanto è il numero delle stanze; e se la stanza quantunque una sola, fosse però molto grande, allora converrebbero due profumi da farsi in due tegami diversi, e da situarsi in due punti diversi della stanza stessa.

Nel caso che la stanza da profumarsi fosse abitata, e non potessero farne uscire gl' individui che vi convivono, converrebbe adoperare lo stesso profumo, avvertendo però che la stanza non fosse chiusa affatto. e che l' acido si versasse nel tegame a poco a poco, ed a più riprese, onde lo sviluppo del Cloro, riuscisse lento e graduato e non potesse nuocere alla respirazione di chi vi abita. In questo caso sarebbe cosa prudente non contentarsi di una sola fumigazione, ma sarebbe ben fatto ripeterne una seconda nel giorno dopo alla prima.

In qualunque ipotesi però converrà pure lavare il pavimento della stanza, della parte inferiore delle muraglie con una forte soluzione di Cloruro di calce simile a quella che si adopra pei bastimenti, giacchè queste pareti della stanza possono essere le più contaminate, ed il suffumigio vi agisce meno.

Questa forte soluzione poi di Cloruro di calce per le lavande sopra indicate si fa sciogliendo una parte di Cloruro di calce in 50 parti d' acqua di fonte.

2. I sacconi possono purificarsi con bruciare la paglia, e le foglie, e con disinfettarne il panno, o guscio, unitamente alle lenzuola, ed all'altra biancheria nel modo che si dirà.

3. Le materasse, i guanciali, le coperte di lana, i coltroni, tappeti e simili oggetti, potranno disinfettarsi ponendoli in una stanza ordinaria sospesi, distesi, e distanti tra loro in modo da poter essere investiti in tutti i punti dalla fumigazione che si farà col porre nella ridetta stanza uno dei sopraddetti profumi fatto con le medesime regole e con le medesime cautele esposte di sopra. Nel giorno consecutivo al primo profumo, rivoltati prima tutti gli oggetti profumati nel giorno precedente, si farà loro subire un secondo profumo nel modo sopra espresso; dopo di che potranno considerarsi come purificati gli oggetti cosi profumati, e potranno rimettersi agli usi ai quali sono destinati a servire.

Questo metodo potrà bastare per le materasse, coltroni, guanciali, coltrici od altri oggetti costituiti da un continente di tessuto qualunque, e da un contenuto di lana, cotone, o piume; in quei casi però nei quali sia presumibile, che le materie coleriche non abbiano compenetrato il tessuto dei continenti, o le masse dei diversi contenuti che li compongono.

Ma allora quando cotesti oggetti ne fossero stati più o meno infiltrati, o imbevuti, in allora quel modo di disinfezione potrebbe non essere sufficente, e quindi sarebbe cosa necessaria ricorrere ad un mezzo tutelativo più efficace. Esso potrebbe essere il seguente: — Costruire delle reti di cordicella non molto grossa di figura quadrilatera, di quella maggiore, o minore estensione, e grandezza che sarà creduta più conveniente, ed a maglie piuttosto fitte; queste reti dovrebbero prima di tutto essere intrise in una materia che potesse difenderle dall' azione dei vapori o profumi disinfettanti, ai quali dovranno venire esposti; e questa materia, e questa immersione potrà farsi nel modo seguente. — Posto in una caldaia di rame, di ferro, o altro simile recipiente un mescuglio di cera gialla, pece greca, e olio di lino in proporzioni tali che la pece greca superi d'assai la quantità di ciascuno delli altri due ingredienti perchè il composto si essicchi completamente e non resti agglutinante, espostolo a calore sufficiente per fondere la cera, e la pece, si procurerà di agitare, con uno spoletto, il miscuglio, perchè li ingredienti si compenetrino quanto meglio sia possibile in una massa omogenea. Quando il composto sarà bene mescolato, allora mantenutolo fluido per mezzo di un leggero grado di calore vi si immer-

(1) La composizione de' metodi seguenti è dovuta alla sagacità del Chiarissimo Sig. Dott. Gordini di Livorno, il quale colla sua solita gentilezza si è prestato a comunicarmela per amore di pubblica utilità, ed è quella medesima, di cui, da quasi un trentennio, fa uso la Sanità di Livorno per le profumazioni de' Bastimenti. e dei Lazzeretti.

cazione della biancheria, avvertendo che questa soluzione fosse rinnovata ogni 8 a 10 ore e tenuta in vaso chiuso. La medesima soluzione potrebbe bastare anche pel viso, ma bisognerebbe osservare che non venissero tocchi gli occhi e le labbra.

9. Gli altri tessuti di lana, come abiti, pantaloni, pastrani ec. dovrebbero assoggettarsi al suffumigio indicato per le materasse, avvertendo che fossero sospesi, e bene stesi e non affagottati, o affastellati insieme.

10. Le scarpe, gli stivali, ed altri simili oggetti potranno purificarsi sottoponendogli tanto per l'interno che per l'esterno all'azione dei vapori dello zolfo in combustione, o di quegli del profumo in cui si è detto purificarsi le robe di lana, le materasse ec.

CREDIAMO OPPORTUNO l'aggiungere le ISTRUZIONI pei Medici e Chirurghi venturieri o condotti, e pei Parrochi delle Campagne. — Pubblicate dalla Prefettura di Firenze li 18 Aprile 1854. —

I Medici, o Chirurghi chiamati alla visita o alla cura di un qualche Infermo, che presenti i caratteri, o i sospetti ben fondati di Cholera Morbus dovranno inculcare ai parenti, e agli Astanti la necessità della disinfezione, o purificazione delle Stanze, delle biancherie, od altri panni, e degli Utensili che potranno aver servito al malato, e queste purificazioni, o profumazioni potranno esser fatte con qualsivoglia metodo suggerito dalla scenza, e più particolarmente poi con quello dichiarato qui sopra.

Queste *disinfettazioni*, utili durante il tempo della vita e della malattia del Coleroso, dovranno poi eseguirsi precettivamente in caso di morte, o di guarigione dell'Individuo.

Ai Medici, e Chirurghi è raccomandato di vegliare con ogni premura, e zelo perchè nel disgraziato emergente in cui si facesse Colerosa una donna gravida e venisse a morte, sia a loro cura, eseguita, o fatta eseguire la sezione cesarea dopo morte, per apprestare poi al feto estratto le cure spirituali e temporali delle quali potesse esser bisognoso, o suscettibile.

E viene pure raccomandato ad Essi ogni premura perchè in caso che si facesse Colerosa la Madre o la Nutrice di un figlio lattante, quest'ultimo possa essere soccorso o col latte di un altra Donna, o non trovandosi chi volesse prestarsi a quest'Ufficio caritatevole, possa esserlo almeno coll'allattamento artificiale.

È poi raccomandato ai Parrochi non solo la insinuazione della pratica più estesa delle profumazioni e disinfezioni delle stanze, dei mobili, delle biancherie, delle case, e delle stanze ove sia stato un Individuo affetto dal Cholera, ma di ordinare le convenienti lozioni, e purificazioni ai Becchini, ed a quelli che presteranno la misericordiosa opera loro sia nel vestire che nel seppellire i Morti.

E poichè in emergenze consimili è meglio abbondare che difettare in tutto ciò che può servire ad allontanare il male e conservare la salute, così le cautele sopraespresse dovranno tanto dai Medici, quanto dai Parrochi insinuarsi e prescriversi non solo nei casi patenti di Cholera, ma ancora nei sospetti, e nei così detti sporadici, invitando specialmente i Farmacisti a concorrere colla loro opera, e col loro consiglio perchè le disinfezioni e profumazioni vengano eseguite nel miglior modo, e colle regole della scenza, anco nelle abitazioni le più isolate, e remote nelle quali la malattia venisse disgraziatamente a mostrarsi.

STAMPERIA GRANDUCALE

gerà la rete per modo, che la cordicella da cui è formata rimanga incrostata in tutta la sua superfice dal miscuglio predetto; dopo di che la si estrarrà, e la si stenderà tirandone l'estremità in diverso senso, affinchè la materia di cui è imbevuta vi si consolidi sopra, e vi si prosciughi. Quando la rete, così inverniciata, sarà bene prosciugata allora la si dovrà stendere orizzontalmente, e mettere in tirare, raccomandandone le quattro estremità ad altrettanti ganci piantati, nelle opposte pareti di una stanza, o ad altrettanti pali, o correnti verticali, come sarebbero quelli coi quali si costruiscono i così detti castelli da bachi, o da prosciugare e conservare le uve, per modo che la rete ne rappresentasse le stoie, moltiplicandone il numero a seconda della quantità della materia che vi si vuole spandere sopra. — Preparata così la rete, o i diversi piani di rete di cui si abbisogni, vi si distenderanno sopra le lane, le piume, il cotone, o li altri oggetti che si vogliono, o si debbano purificare, procurando che lo strato che vi se ne fa non sia nè tanto elevato, nè tanto compatto, ed avendo sempre in mente che la materia che vi verrà posta esponga all'azione dei vapori disinfettanti la maggior possibile superfice. Allora si sottoporrà alla rete unica o alla inferiore, se sono più reti soprapposte, uno o più tegami o vasi fumigatorii colla composizione sopra descritta, e mentre i vapori, che verranno a sollevarsi investiranno direttamente dal basso in alto le reti e ciò che è sparso sopra di loro vi rinnuoveranno la loro azione anco i vapori stessi discendenti dalle regioni superiori della stanza, che avranno già ripiena, e così tutto ciò che è sopra le reti verrà investito dalla loro azione disinfettante: e ad avvalorarla sempre più gioverà rimescolare frequentemente le penne, le lane, o i cotoni, che voglionsi disinfettare con un forchetto o altro mezzo simile. — Questo metodo può usarsi con molta utilità nelli Spedali per le disinfettazioni che frequentemente vi occorrono, anco indipendentemente dalla presenza del Cholera; e quanto alli spurghi o disinfettazioni delli oggetti relativi, e pertinenti ai particolari, questo metodo può attivarsi facilmente a benefizio di qualsivoglia contrada a cura o della Deputazione sanitaria, o dell'Autorità Municipale relativa, o finalmente a premura della carità cittadina che voglia farsene carico.

Nel caso poi in cui non si potessero aver pronte le reticelle, allora si potrà distendere la piuma, la lana, il cotone, e li altri oggetti da disinfettarsi sul pavimento di una stanza, procurando che essi vi costituiscano uno strato quanto meno denso, e spesso sia possibile. Dopo di che posto nel mezzo uno o più vasi da fumigazioni si procurerà, che la stanza si empia di vapori, quanto più si possa acciocchè questi ricadendo dalla parte più elevata sul pavimento investano le materie ivi distese per essere disinfettate. A tale effetto sarà bene prescegliere una stanza piuttosto piccola che molto grande e tale per cui, quando vi si faranno agire i vasi fumigatorii possano chiudersene tutte le aperture, onde i vapori vi si concentrino, e non ne vadano dispersi.

4. Il guscio del saccone, le lenzuola, le coperte di cotone, le tende, gli asciugamani, e tutta la biancheria ordinaria devono prima immergersi, o tuffarsi nell'acqua pura, e poi tenersi in infusione per 18 ore in una soluzione fatta con una parte di cloruro di calce a 50 gradi, e 200 parti di acqua di fonte, avuta però la precauzione di decantare la soluzione stessa prima di immergervi i detti oggetti onde liberarla dalla calce che si deposita in fondo di essa. Dopo tal tempo devono lavarsi in molta acqua, e meglio all'acqua corrente, se sia possibile, fintanto che non abbiano perduto l'odore del cloruro; sono più particolarmente avvertite le Lavandaje di non esporsi a maneggiare i panni insozzati in qualsivoglia modo dai Colerosi, senza che in antecedenza sieno stati purificati o in questo, od in altro modo analogo, avendo mostrato l'esperienza, che quelle che omessero tali precauzioni contrassero non di rado la malattia, e ne andarono immune quelle, che usarono le cautele prescritte.

5. Le pezzuole di seta, gli oggetti di tela fine e di cambrich, e la biancheria in genere fine, o di colore, dovrà immergersi per 6 ore nella soluzione di una parte di cloruro di calce a 50 in 300 parti d'acqua di fonte. Lavatala quindi in molta acqua s'immergerà in un'altra soluzione eguale alla prima per altre 6 ore, e lavatala nuovamente in molta acqua potrà rimettersi in uso. Con questo metodo non si alterano neppure i colori, purchè si abbia la sopra annunziata precauzione di tuffare i ridetti oggetti nell'acqua pura prima d'immegerli nella soluzione di cloruro, e purchè questa sia stata decantata, o traversata nel modo anzidetto.

6. I sedili delle sedie, dei canapè, se sono di paglia, e da steccarsi, potrebbero esporsi alle fumigazioni di zolfo, come fanno i mercanti di sedie, all'oggetto d'imbiancarli. A tale effetto si possono richiudere questi sedili o queste impagliate da seggiola in un cassone, o altro recipiente simile, e posto in un tegame, in un caldano, o in altro recipiente simile, un'oncia di zolfo, si potrà farlo bruciare nel ridetto cassone, avvertendo però che questo sia ben chiuso, e con la precauzione che lo zolfo che brucia non comunichi il fuoco al cassone, ed alle robe che vi sono contenute.

7. Gli assistenti dei malati dovrebbero clorurarsi o impolverarsi di quando in quando le mani con un poco di cloruro di calce in polvere, rinnovando questa precauzione tutte le volte che è svanito l'odore del Cloro. I medici pure dovrebbero averne spalmate le dita quando toccano i malati.

8. Chi ha toccato i malati di Cholera, e robe, o materie servite ad essi, potrà lavarsi le mani nella soluzione di cloruro di calce indicato al N. 4 per la purifi-

A tutti voi, mercanti di qualsivoglia nazione, Levantini, Ponentini, Spagnoli, Portoghesi, Greci, Tedeschi, Italiani, Ebrei, Turchi, Mori, Armeni, Persiani ed altri [...] concediamo [...] reale, libero e amplissimo salvacondotto e libera facoltà e licenza che possiate venire, stare, trafficare, passare e abitare con le famiglie e, senza partire, tornare e negoziare in terra di Livorno

Ferdinando I de' Medici

Proclamazione della Legge Livornina, 30 luglio 1591

TAVOLA GENEALOGICA DELLA FAMIGLIA MEDICI

RAMO GRANDUCALE

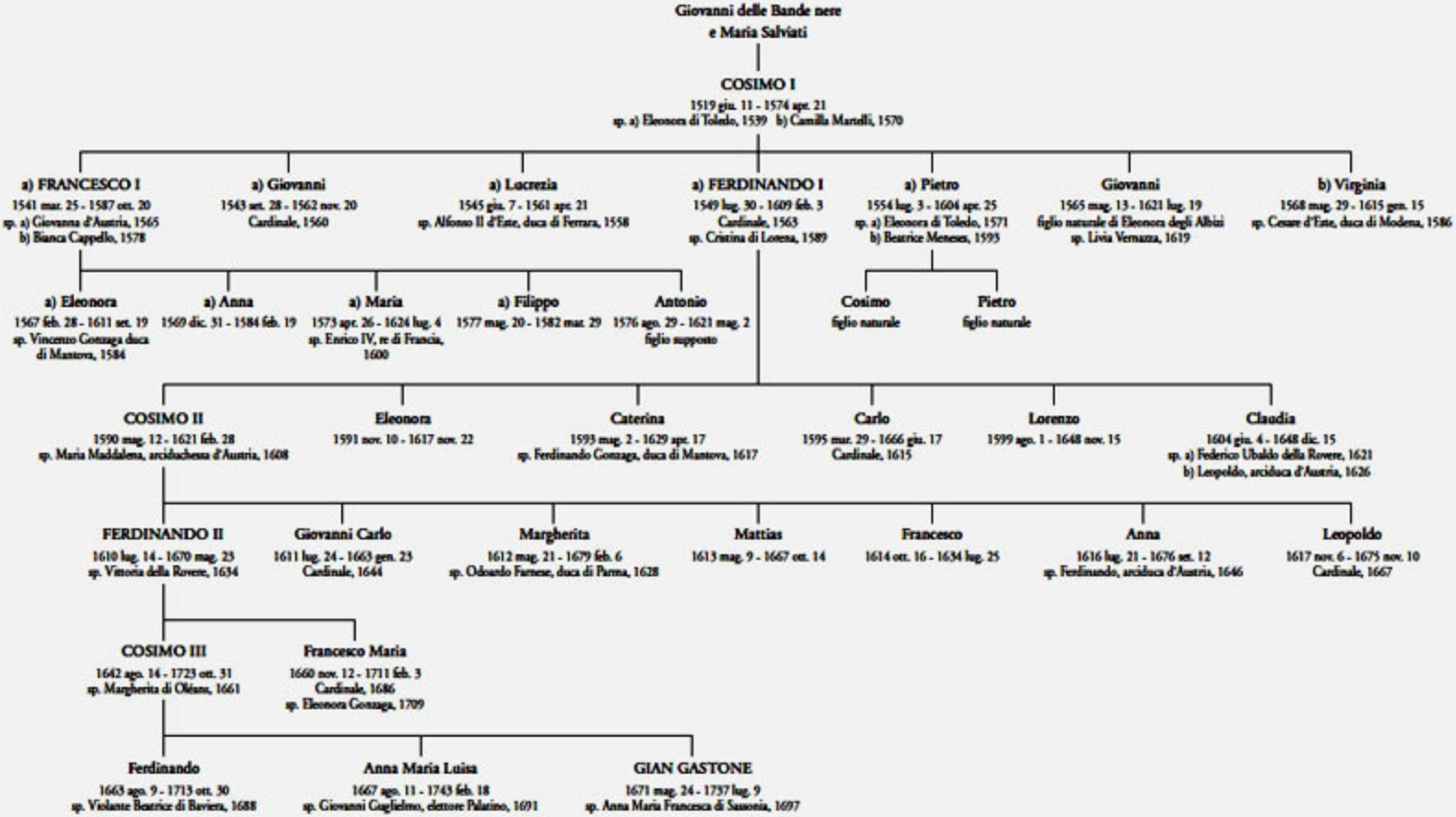

Tratto da: Archivi di Stato di Firenze, *Archivio Mediceo del Principato, Inventario sommario*, Roma, Ministero dell'Interno, 1951 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, I)